


Bird & Bird

Misure strutturali e di semplificazione nel settore delle fonti rinnovabili:

le novità del Decreto Energia e
del Decreto Aiuti



Indice

1.	Introduzione	3
2.	Localizzazione di impianti di produzione da fonte rinnovabile e ampliamento delle c.d. aree idonee (artt. 10- <i>bis</i> , 11, 12, 13 e 18)	5
	2.1 Individuazione nuove aree idonee <i>ex lege</i> per l'installazione di fonti rinnovabili e "solar belt" per il fotovoltaico (artt. 12 e 18)	5
	2.2 Impianti fotovoltaici a terra o su strutture in area industriale (art. 10- <i>bis</i>)	6
	2.3 Impianti in area agricola e agrovoltaici (art. 11)	6
	2.4 Impianti <i>offshore</i> (art. 13)	7
3.	Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di impianti fotovoltaici e dei procedimenti di variante di impianti alimentati da fonte rinnovabile (artt. 9, 9- <i>ter</i> , 10, 10- <i>bis</i> , 12)	8
	3.1 Regime autorizzativo di impianti fotovoltaici in aree idonee (art. 12, comma 1- <i>bis</i>)	8
	3.2 Liberalizzazione dell'installazione di impianti fotovoltaici e termici su edifici: chiarimenti ed estensione alle opere connesse (art. 9 e 10)	8
	3.3 Autorizzazione tramite DILA per impianti fotovoltaici a terra di potenza fino a 1MW (art. 9, comma 1- <i>quinqies</i>)	9
	3.4 Precisazioni sul regime di autorizzazione tramite PAS di impianti fotovoltaici in aree produttive e innalzamento per tali impianti della soglia di verifica di assoggettabilità a VIA regionale (art. 9, comma 1- <i>bis</i>).	9
	3.5 Autorizzazione tramite PAS dell'installazione di impianti fotovoltaici galleggianti fino a 10MW (art. 9- <i>ter</i>)	9
	3.6 Autorizzazione tramite PAS di impianti di accumulo elettrochimico (art. 9, comma 1- <i>sexies</i>)	10
	3.7 Estensione del regime delle varianti non sostanziali (art. 9)	10
4.	Altre disposizioni	11
	4.1 Infrastrutture elettriche della rete di trasmissione nazionale ("RTN") e opere di connessione RTN (art. 13- <i>bis</i>)	11
	4.2 Autoconsumo (art. 10- <i>ter</i>)	11
	4.3 Il futuro sistema di ritiro e vendita dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (art. 16- <i>bis</i>)	11
5.	Osservazioni conclusive	12

Misure strutturali e di semplificazione nel settore delle fonti rinnovabili:

le novità del Decreto Energia e del Decreto Aiuti

I Decreti

Decreto Energia:

Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (in G.U. n. 50 del 1° marzo 2022 in vigore dal 2 marzo 2022; convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in G.U. n. 98 del 28 aprile 2022, in vigore dal 29 aprile 2022) recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”.

Decreto Aiuti:

Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2022 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e n. di crisi Ucraina*”

1. Introduzione

Il **Decreto Energia** e il **Decreto Aiuti**, di cui è disponibile solo una bozza incompleta approvata dal Consiglio dei Ministri, contengono interventi di raccordo e chiarimento delle novità normative già introdotte con i precedenti decreti Semplificazioni (decreto-legge 31 maggio 2020, n. 76 “**Decreto Semplificazioni**” e decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “**Decreto Semplificazioni-bis**”) nonché di attuazione della Direttiva RED II (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, “**Decreto RED II**”). Poiché tali ultimi decreti sono stati analizzati in precedenti *alert*, si rimanda ad essi per l’analisi in dettaglio della disciplina previgente.

Alert in primo piano

- [Le novità nel settore energetico introdotte dal Decreto Semplificazioni bis \(aggiornato alla legge di conversione\)](#)
- [Renewable Energy Directive II: recepita in Italia la Direttiva UE sulle rinnovabili](#)

Di seguito si fornirà una sintesi delle nuove disposizioni introdotte con riferimento al settore delle fonti rinnovabili, che può fungere da guida alla lettura, tenendo conto delle ulteriori novità derivanti dall’*iter* di conversione in legge appena concluso.

In via generale, tuttavia, non ci si può esimere dall’osservare che, sebbene parzialmente costretto dall’imprevista evoluzione del contesto geopolitico, il legislatore continui a procedere per addizioni e stratificazioni, spesso ritornando su disposizioni introdotte da pochi mesi, là dove sempre di più invece, proprio per perseguire efficacemente gli scopi di transizione ecologica e autonomia energetica, si avverte la necessità di interventi di riordino generale per rendere intelligibile e soprattutto applicabile la già complessa normativa di settore. Non è di aiuto anche il fatto che questi interventi siano realizzati tramite lo strumento del decreto-legge, che resta aperto poi a profonde modifiche in sede parlamentare. Se, infatti, l’*iter* di conversione spesso, come nel caso del Decreto Energia, corregge sviste ed errori della decretazione d’urgenza (ad es. la cancellazione dei limiti dimensionali per impianti agrovoltai ammissibili a incentivi), mancano l’impianto organico e l’ordine sistemico che, in questo settore, solo la legislazione delegata e l’adozione di testi unici è riuscita a fornire.

Il Decreto Energia dedica l'intero Capo II del Titolo I (artt. 9-21) a misure di semplificazione e raccordo volte a facilitare la localizzazione, lo sviluppo e l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Sono in particolare previste:

- Misure che facilitano la localizzazione degli impianti, individuando nuove aree idonee *ex lege*, estendendone l'ampiezza (soprattutto con riferimento al fotovoltaico) e anche opportunamente introducendo regimi transitori che favoriscano tale localizzazione nelle more dell'individuazione delle c.d. aree idonee.



Opportuna accelerazione per via normativa primaria dell'individuazione delle aree idonee, prevenendo possibili ritardi nell'introduzione di normativa attuativa del Decreto RED II.

- Misure di semplificazione procedimentale che:
 - ampliano l'ambito di applicazione delle semplificazioni autorizzative previste per le c.d. aree idonee già previste dal Decreto RED II (carattere obbligatorio ma non vincolante dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica – Soprintendenze, nei procedimenti autorizzativi e di valutazione ambientale, riduzione dei termini procedurali di un terzo);
 - estendono i casi di ricorso a procedure comunali come la procedura abilitativa semplificata (“PAS”) e la denuncia asseverata di inizio lavori (“DILA”), aumentano i parametri tecnici entro i quali le varianti a impianti eolici possono essere qualificate non sostanziali;
 - confermano e ampliano la liberalizzazione dell'installazione di impianti fotovoltaici e termici su edifici, includendo le opere di connessione esterne all'edificio medesimo.



Robusto rafforzamento del ricorso a DILA e PAS, il cui successo concreto dipenderà però dalla fiducia del mercato in tali strumenti. La liberalizzazione delle installazioni su edifici resta in realtà frenata dalla tutela paesaggistica.



La bozza di Decreto Aiuti è ancora provvisoria e perlopiù dedicata a interventi di sostegno alle imprese e ai consumatori in relazione all'incremento dei costi dei combustibili e dell'energia. Si dà quindi conto sinteticamente delle principali disposizioni relative alle fonti rinnovabili contenute nel Capo I della Parte I, dedicato alle *Misure in materia di energia*. Esso contiene previsioni che, nell'attuale formulazione:

- accelerano ulteriormente la definizione del quadro delle c.d. aree idonee, attribuendo allo Stato (art. 6) il potere di intervenire in via sostitutiva ai sensi dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e di procedere direttamente all'individuazione delle aree idonee a livello regionale, qualora le regioni interessate, una volta che saranno stati fissati dal Ministero per la transizione ecologica i relativi criteri, tardino nella selezione di tali aree o vi procedano in difformità dai criteri ministeriali;
- individuano come aree idonee *ex lege* tutte le aree che distino più di 1000 metri (nel caso di impianti fotovoltaici) o più di trenta volte l'altezza di ciascun aerogeneratore, con il minimo di 3000 metri (nel caso di impianti eolici) da aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali;
- obbligano (art. 6) il Ministero della cultura a fissare criteri e parametri uniformi per la valutazione dei progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, rafforzando l'obbligo di motivazione di eventuali dinieghi in relazione a comprovate, stringenti e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici;
- stabiliscono (art. 7) che in caso di deliberazione del Consiglio dei ministri in relazione alla conclusione di un procedimento di valutazione di impatto ambientale ("VIA") di competenza statale, la deliberazione sostituisce il provvedimento di VIA, e che quando tale deliberazione, o una deliberazione assunta a seguito di opposizione all'esito di una conferenza di servizi confluisce in un procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, se l'autorizzazione unica non è rilasciata dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, essa si intende comunque rilasciata. Alle riunioni del Consiglio dei ministri volte all'adozione delle deliberazioni su VIA o su opposizione all'esito di conferenze dei servizi possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate;
- dispongono (art. 10) che il rappresentante del Ministero della Cultura nella Commissione VIA per i progetti PNRR-PNIEC partecipi alle riunioni senza diritto di voto; riducono i termini per le richieste di integrazioni (che non devono allungare il procedimento oltre 45 giorni) e vietano che in sede di proroga di provvedimenti di VIA già rilasciati possano essere introdotte prescrizioni diverse o ulteriori rispetto al provvedimento originario.

2. Localizzazione di impianti di produzione da fonte rinnovabile e ampliamento delle c.d. aree idonee (artt. 10-bis, 11, 12, 13 e 18)

2.1 Individuazione nuove aree idonee *ex lege* per l'installazione di fonti rinnovabili e "solar belt" per il fotovoltaico (artt. 12 e 18)

Alle aree idonee *ex lege* in base all'art. 20 del Decreto RED II – che, pur demandando a un provvedimento attuativo l'identificazione delle aree idonee in generale, aveva comunque individuato da subito alcune aree vocate all'installazione di impianti – l'art. 18 aggiunge, per tutte le fonti rinnovabili, i siti e gli impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di concessionari autostradali. Gli impianti e le opere di connessione da realizzare in tali aree sono dichiarati di pubblica utilità e sono soggetti a procedimenti amministrativi accelerati, nei quali le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e archeologica si esprimono, ma con parere non vincolante, nel corso del procedimento autorizzativo secondo quanto già stabilito dall'art. 22 del Decreto RED II. L'art. 12 aggiunge anche l'importante precisazione che il parere delle Soprintendenze è obbligatorio ma non vincolante anche nel corso del procedimento di valutazione ambientale.

Con riferimento ai soli impianti fotovoltaici, l'art. 12 aggiunge all'elenco delle aree idonee *ex lege* già previsto dal Decreto RED II che, come già sottolineato, beneficiano di semplificazioni procedurali, una serie di nuove aree che sono state enfaticamente definite "solar belt". Si tratta delle aree in cui sono già presenti impianti oggetto di interventi di modifica sostanziale, anche collegata all'installazione di impianti di accumulo fino a 3 MWh per MW di potenza dell'impianto; delle aree agricole entro 300 mt. da zone a destinazione industriale, artigianale, commerciale, compresi i SIN, cave e miniere; e delle aree interne agli impianti industriali (comprese le aree agricole entro 300 metri da tali impianti); le aree entro 150 mt dalle reti autostradali.

Sempre l'art. 12 aggiunge le aree a destinazione artigianale, commerciale e per servizi e logistica a quelle che, in sede di definizione puntuale dell'elenco delle aree idonee da parte della normativa di attuazione, dovrebbero essere in via privilegiata essere individuate come idonee.



Sebbene la lettera della disposizione appaia chiara, la formulazione in alcuni punti fa dubitare della reale estensione delle limitazioni all'efficacia del parere delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali, dal momento che, con riferimento alle aree idonee "aggiunte", la norma si premura di sottolineare come "restino ferme" le competenze delle Soprintendenze, richiamo in realtà non necessario dal momento che la disciplina del tema era tutta già stabilita dall'art. 22 del Decreto RED II, e quindi possibile oggetto di interpretazioni strumentali.


2.2 Impianti fotovoltaici a terra o su strutture in area industriale (art. 10-bis)

La disposizione – inserita dalla legge di conversione – stabilisce che, in deroga agli strumenti urbanistici, è possibile realizzare impianti fotovoltaici o termici che coprano fino al 60% della superficie disponibile.

2.3 Impianti in area agricola e agrovoltaici (art. 11)

Con il terzo intervento in meno di nove mesi sull'art. 1, comma 65, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, si modifica ulteriormente la disciplina derogatoria al generale divieto di incentivazione per impianti fotovoltaici con moduli a terra in area agricola stabilito dal comma 1 della disposizione.

All'iniziale apertura in favore del c.d. agrovoltaico, consistente nella possibilità apparentemente immediata di accedere a incentivi, subordinata unicamente all'adozione di tecniche che consentano la continuità delle attività agricole e pastorali, nonché di strumenti di monitoraggio, introdotta dal Decreto Semplificazioni-bis è seguita, con la versione iniziale del Decreto Energia, l'introduzione di un requisito molto limitativo (l'impianto agrovoltaico o anche in area agricola con moduli a terra poteva accedere agli incentivi, ma solo se non occupava più del 10% della superficie aziendale). La legge di conversione del Decreto Energia ha eliminato il limite di superficie ed escluso nuovamente dall'incentivazione gli impianti in area agricola a terra (ferme restando le eccezioni già previste



per siti SIN, discariche e cave esaurite e ripristinate), introducendo una nuova eccezione per impianti flottanti su superfici bagnate e invasi artificiali, sempre ubicati in area agricola.

Con riferimento agli impianti agrovoltaici, si è rafforzato il riferimento alla necessità di disposizioni di attuazione che dettaglino i requisiti dei sistemi di monitoraggio – di fatto, però, rinviando l'operatività della disposizione – e si è introdotto un meccanismo che esclude le particelle interessate dall'installazione di impianti agrovoltaici – e anche le particelle diverse che dovessero essere frutto del frazionamento di queste ultime – dall'accesso a ulteriori incentivi per un periodo di 10 anni.



Anche se le misure maggiormente limitative verso l'agrovoltaico sono state eliminate dalla legge di conversione, la disciplina risultante rende allo stato inaccessibili per gli impianti agrovoltaici le prossime procedure di aste e registro in base al Decreto FER 1, almeno finché non sarà adottata una disciplina attuativa che definisca i requisiti delle attività di monitoraggio (e stante l'attuale interpretazione molto restrittiva del GSE, che attende anche un regolamento attuativo del MITE). Poco comprensibile – anche se più proporzionata rispetto alle misure che limitavano l'accesso iniziale a impianti che occupassero più del 10% delle aree aziendali – è inoltre la misura dissuasiva che esclude per un periodo di dieci anni la possibilità di richiedere incentivi per particelle già interessate dall'installazione (o dal processo autorizzativo) di un impianto agrovoltaico. Sembra confermata una diffidenza di fondo verso impianti a terra in area agricola, anche agrovoltaici, che non appare più in linea con le pressanti esigenze di indipendenza energetica e transizione ecologica.

2.4 Impianti offshore (art. 13)

Anche in questo caso, la legge di conversione, prendendo atto dei tempi medio-lunghi necessari per l'individuazione delle aree idonee, dispone una serie di misure temporanee volte a facilitare la localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili *offshore*.



Si prevede in particolare che le facilitazioni autorizzative già previste “a regime” dal Decreto RED II per impianti *offshore* in aree idonee (carattere non vincolante dei pareri delle Soprintendenze; riduzione dei tempi procedurali di un terzo) debbano applicarsi, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, anche a tutti i progetti in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di tali impianti, e che – analogamente a quanto previsto per gli impianti *inshore* – non possano essere disposte moratorie per aree che non siano gravate da vincoli incompatibili con installazioni *offshore*. È inoltre prevista una rimodulazione dei ministeri coinvolti dal procedimento di adozione delle linee guida che dovranno disciplinare il procedimento autorizzativo.

3. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all’installazione di impianti fotovoltaici e dei procedimenti di variante di impianti alimentati da fonte rinnovabile (artt. 9, 9-ter, 10, 10-bis, 12)

3.1 Regime autorizzativo di impianti fotovoltaici in aree idonee (art. 12, comma 1-bis)

La legge di conversione ha introdotto una modifica generale alla gerarchia dei provvedimenti autorizzativi che si applicano all’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee (aree già parzialmente individuate *ex lege*), inserendo un comma 2-bis all’art. 4 del d.lgs. n. 28/2011. La modifica può essere schematizzata come segue:

Potenza impianto	Titolo abilitativo
<= 1MW	DILA art. 6-bis, d.lgs. n. 28/2011
>1MW e <=10MW	PAS ex art. 6, d.lgs. n. 28/2011
>10MW	AU ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003

La medesima disposizione, peraltro, stabilisce che per i procedimenti in corso il privato proponente può optare per la nuova disciplina, ed estende a tali procedimenti le semplificazioni procedurali già previste dall’art. 22 del Decreto RED II per le aree idonee (parere non vincolante delle Soprintendenze; riduzione di un terzo dei termini di conclusione del procedimento autorizzativo e di valutazione ambientale), a patto che il procedimento non riguardi aree sottoposte a vincolo o dichiarate non idonee a livello regionale.

3.2 Liberalizzazione dell’installazione di impianti fotovoltaici e termici su edifici: chiarimenti ed estensione alle opere connesse (art. 9 e 10)

Il Decreto Semplificazioni-*bis* aveva già liberalizzato, pochi mesi, fa l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici e su strutture fuori terra diverse dagli edifici, equiparandola a interventi di manutenzione ordinaria, per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo o altro atto di assenso, salvo i casi di vincoli paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 136, comma 1, lett. b) (ville, parchi e giardini di non comune bellezza) e c) (complessi di cose immobili di particolare valore estetico e tradizionale, come i centri storici).

La disposizione è stata ora interamente riscritta dal Decreto Energia, e poi ulteriormente modificata in sede di conversione. Si precisa come il regime liberalizzato **(a)** si applichi anche alle zone urbanistiche A – centri storici e agli immobili compresi nei comprensori sciistici; **(b)** copra anche la realizzazione delle opere di connessione sia interne che esterne agli edifici sui quali sono installati gli impianti fotovoltaici e termici; **(c)** anche nei centri storici vincolati, è liberalizzata l’installazione di pannelli integrati nelle coperture e non visibili da spazi pubblici esterni e da punti di vista panoramici, purché non siano installati su coperture legate alla tradizione locale. L’art. 10 prevede inoltre che un futuro decreto del Ministero della transizione ecologica (“MITE”) renda applicabile a tali impianti di potenza compresa fra i 50 e i 200kW l’uso di un modello unico semplificato che consenta realizzazione, connessione ed esercizio di tali impianti.



Come già sottolineato, la disposizione è potenzialmente dirompente, ma la sua effettiva portata dovrà essere verificata alla prova dei fatti, tenuto anche conto che nelle varie riscritture non vi è stata una sostanziale rimodulazione del rapporto fra interesse allo sviluppo di installazioni fotovoltaiche e interesse culturale.

3.3 Autorizzazione tramite DILA per impianti fotovoltaici a terra di potenza fino a 1MW (art. 9, comma 1-quinquies)

Si introduce – in parziale sovrapposizione alla modifica dell’art. 4 del d.lgs. n. 28/2011 – una forte semplificazione per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra fino a 1 MW (che in realtà in Italia storicamente rappresentano una quota elevatissima della potenza installata), per i quali si consente l’uso della DILA, purché **(a)** siano ubicati in aree dichiarate idonee dalla disciplina di settore; **(b)** non siano ubicati in zone urbanistiche A – centri storici; **(c)** sull’area dell’impianto e delle opere connesse non sussistano vincoli paesaggistici; **(d)** non prevedano l’attivazione di procedure espropriative.

3.4 Precisazioni sul regime di autorizzazione tramite PAS di impianti fotovoltaici in aree produttive e innalzamento per tali impianti della soglia di verifica di assoggettabilità a VIA regionale (art. 9, comma 1-bis).

Si tratta di altra misura già introdotta dal Decreto Semplificazioni-*bis* nell’estate 2021, sulla quale il Parlamento è tornato in sede di conversione del Decreto Energia, riscrivendola per ampliarne l’ambito e chiarire le modalità applicative. Si conferma infatti che sono autorizzabili con PAS gli impianti fotovoltaici fino a 20MW in aree a destinazione industriale, produttiva e commerciale, precisando che tale procedura trova applicazione sia se si tratti di impianti collegati in media tensione che in alta tensione e sia con riferimento all’impianto che alle opere di connessione.

Molto opportunamente, si corregge il disallineamento fra valore-soglia di applicazione della PAS e valore-soglia per le valutazioni ambientali (che comportava l’avvio di una VIA statale per impianti di potenza superiore a 10 MW), stabilendo che queste tipologie di impianti siano soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, ma solo per potenze superiori ai 20 MW. Si estende inoltre l’applicabilità di tale procedura anche agli impianti di potenza fino a 10 MW ubicati in aree idonee o agrovoltai, che siano localizzati entro tre chilometri da aree produttive.



*La nuova formulazione della disposizione rappresenta sicuramente un miglioramento rispetto a quella del Semplificazioni-*bis*, anche se sarebbe stato opportuno precisare esplicitamente che l’innalzamento della soglia di verifica di assoggettabilità a VIA regionale esclude la competenza e l’obbligo di VIA statale che scatta per tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW.*

3.5 Autorizzazione tramite PAS dell’installazione di impianti fotovoltaici galleggianti fino a 10 MW (art. 9-ter)

Si tratta di una disposizione non contenuta dal Decreto Energia e introdotta nel corso del dibattito parlamentare, che estende il regime della PAS a tutti gli impianti flottanti su bacini e a copertura di canali di irrigazione di potenza fino a 10 MW. Sono, tuttavia, fatte salve le competenze ambientali (e quindi l’applicazione delle procedure di verifica di assoggettabilità regionale, oltretutto in base a criteri che dovranno essere definiti con decreto interministeriale) ed è esclusa l’applicazione di tale procedura in aree soggette a vincolo paesaggistico statale, in aree naturali protette o siti della rete Natura 2000.

3.6 Autorizzazione tramite PAS di impianti di accumulo elettrochimico (art. 9, comma 1-sexies)

La disposizione interviene nuovamente sull'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, correggendo alcuni aspetti della disciplina già modificata dal Decreto Semplificazioni-*bis*. Si prevede, in particolare, che l'applicazione della PAS agli impianti di accumulo elettrochimico da realizzare in aree ove siano già ubicati impianti di produzione di potenza inferiore a 300 MW, riguardi non solo gli impianti alimentati da fonte fossile ma anche quelli alimentati da fonte rinnovabile, purché non vi sia aumento di area occupata né siano necessarie varianti agli strumenti urbanistici. Si precisa inoltre che l'iter autorizzativo previsto dal Decreto Semplificazioni-*bis* si applichi solo agli impianti di accumulo esercire in connessione con impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabile (e non se *standalone*).

3.7 Estensione del regime delle varianti non sostanziali (art. 9)

3.7.1 Rafforzamento dell'applicazione della DILA (art. 9, comma 1, lett. a)

Intervenendo sull'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, con disposizione integralmente introdotta in sede di conversione, si stabilisce che "*interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata*" sono assoggettate alla procedura comunale iper-semplificata di denuncia di inizio lavori asseverata disciplinata dall'art. 6-*bis* del medesimo decreto (c.d. DILA), che espressamente esclude l'acquisizione di valutazioni ambientali, paesaggistiche e di qualsiasi atto di assenso, già applicato all'installazione o alla modifica di impianti e progetti. La disposizione precisa però che è fatta salva la verifica dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

3.7.2 Ampliamento della nozione di "sito dell'impianto eolico" e del calcolo dell'altezza massima degli aerogeneratori ai fini dell'applicazione del regime autorizzativo della procedura abilitativa semplificata comunale ("PAS") a interventi di modifica non sostanziale di impianti eolici (art. 9, comma 1, lett. b)

Con modifiche tecniche alle modalità di individuazione del sito dell'impianto eolico e dell'altezza massima di eventuali nuovi aerogeneratori da installare, già introdotti dal Decreto Semplificazioni-*bis* la scorsa estate, che



estendono tolleranze e limiti, si amplia ulteriormente anche l'applicabilità del regime autorizzativo per modifiche non sostanziali già previsto dall'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 28/2011 (PAS comunale).



Modifica che va senz'altro nella direzione di facilitare ulteriormente interventi di repowering e di efficientamento di progetti eolici autorizzati in epoca risalente o di impianti in esercizio da tempo. Resta tuttavia il nodo, già segnalato a suo tempo, della necessità di acquisire valutazioni ambientali che potrebbero vanificare anche l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina semplificata.

4. Altre disposizioni

4.1 Infrastrutture elettriche della rete di trasmissione nazionale (“RTN”) e opere di connessione RTN (art. 13-bis)

La legge di conversione del Decreto Energia interviene sui procedimenti di espropriazione per la realizzazione di porzioni della rete di trasmissione nazionale, estendendo da tre a cinque anni il termine per l'adozione del decreto di esproprio. È anche semplificato l'iter di rilascio dell'autorizzazione unica, prevedendo maggiori margini di compatibilità fra usi civili, da un lato, e realizzazione e ricostruzione di elettrodotti, dall'altro, anche ai fini dell'accertamento regionale di questi ultimi. Si prevede, inoltre, la possibilità di autorizzare con denuncia di inizio attività l'interramento di linee aeree appartenenti alla RTN e il fatto che la disciplina speciale per la realizzazione della RTN si applichi anche alle opere di rete per la connessione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, quando la relativa autorizzazione sia stata volturata al gestore della rete di trasmissione.

4.2 Autoconsumo (art. 10-ter)

La legge di conversione è intervenuta sulla disciplina della nozione di “autoconsumatore” di energia rinnovabile contenuta nell'art. 30 del Decreto RED II, rendendo meno stringenti i criteri in base ai quali un cliente finale può essere qualificato come “autoconsumatore” e accedere a meccanismi di incentivazione.

In particolare, si prevede che il cliente finale possa essere qualificato “autoconsumatore” anche qualora colleghi direttamente un proprio immobile a un impianto di produzione ubicato in un sito o in un altro immobile – di cui abbia la disponibilità – entro un raggio di dieci chilometri dal punto di prelievo, o addirittura utilizzando la rete di distribuzione per prelevare l'energia immessa dall'impianto remoto, senza alcun collegamento dedicato fra punto di immissione e punto di prelievo. L'impianto remoto può essere di proprietà o gestito da terzi. È infine previsto che gli oneri generali di sistema siano applicati nella stessa misura alle connessioni tramite collegamento diretto e a quelle tramite rete di distribuzione.

4.3 Il futuro sistema di ritiro e vendita dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (art. 16-bis)

La legge di conversione ha introdotto – demandandone tuttavia la disciplina di dettaglio a futuri emanandi decreti del MITE – un meccanismo volto a favorire l'integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico. Il sistema prevede che il GSE offra ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili sul territorio nazionale un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica tramite contratti di lungo periodo di durata almeno triennale. Tale energia è poi ceduta attraverso contratti di vendita, stipulati senza oneri a carico del bilancio del GSE, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici (GME). Il sistema, tuttavia, è allo stato assolutamente embrionale.

5. Osservazioni conclusive

Sebbene siano numerose le misure di effettiva semplificazione e accelerazione procedimentale contenute nel Decreto Energia e apprezzabili i miglioramenti apportati con la legge di conversione, restano ancora nodi irrisolti già segnalati con riferimento alla normativa previgente. In particolare, ci riferiamo:

- 1 all'inserimento effettivo degli impianti c.d. agrovoltaici, ancora oggetto di misure limitative volte a preservare il suolo agricolo, non compatibili con le pressanti esigenze di rafforzamento dell'indipendenza energetica del Paese e di accelerazione del processo di transizione ecologica;
- 2 alla piena accettazione, da parte delle Soprintendenze, del ruolo depotenziato nelle c.d. aree idonee, anche a fronte di una disciplina formulata con qualche ambiguità con riferimento agli interventi nelle aree contermini, e alla cessazione del ricorso allo strumento dell'opposizione come mezzo di ampliamento della tutela;
- 3 rispetto agli interventi di *repowering*, permane l'applicabilità delle disposizioni ambientali (con il rischio che le varianti qualificabili come non sostanziali sul piano autorizzativo possano invece essere considerate sostanziali sul piano ambientale, riducendo o addirittura vanificando la semplificazione degli *iter* autorizzativi).

Più in generale spereremmo dunque in una riorganizzazione sistematica della normativa nel settore energia con indicazioni chiare su ciascuna area tematica di riferimenti sia in termini di processo amministrativo che in termini di responsabilità proprie degli enti preposti, in caso di ritardi ingiustificati o in caso di evidente negligenza nel non procedere ad autorizzare progetti che sono ad oggi di vitale importanza per il nostro Paese nell'ottica di procedere verso la tanto attesa indipendenza energetica.





*Simone
Cadeddu*

Partner

+390669667000
simone.cadeddu@twobirds.com



*Pierpaolo
Mastromarini*

Partner

+390669667000
pierpaolo.mastromarini@twobirds.com



*Jacopo
Nardelli*

Senior Associate

+390230356000
jacopo.nardelli@twobirds.com



*Camilla
Triboldi*

Associate

+390669667000
camilla.triboldi@twobirds.com



*Maddalena
Was*

Associate

+390230356000
maddalena.was@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Luxembourg • Lyon
• Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Singapore • Stockholm
• Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.